

vere la compiuta realizzazione delle procedure tecnico-amministrative tese a soddisfare le richieste del Ministro interrogato circa la realizzazione di concerti e spettacoli musicali da svolgersi nelle città di Trieste, Catania e Firenze;

risulta all'interrogante che per il solo concerto realizzato a Catania il 5 novembre 2010 l'amministrazione militare abbia dovuto sostenere una spesa complessiva di 192.720,00 euro;

con la nota 2/46378/9.7.50/2010 del 18 ottobre 2010, il medesimo ufficiale, nell'ambito dell'emanazione delle comunicazioni e disposizioni relative alle citate celebrazioni, ha comunicato allo Stato maggiore della difesa che «...al fine di assicurare l'ottimale sviluppo di tali attività, coniugata all'efficace contenimento delle spese, è comunque necessario, per gli eventi in oggetto limitare al massimo il ricorso al lavoro straordinario. Tuttavia, laddove indispensabile, ci si dovrà avvalere del recupero compensativo nella misura del 50 per cento delle eccedenze lavorative prodotte...» —:

quali siano stati gli importi economici complessivamente sostenuti per i concerti realizzati nelle città di Trieste, Catania e Firenze dagli artisti Giovanni Allevi, Gigi D'Alessio ed Enrico Ruggeri, e quali siano le motivazioni di tali scelte;

se non ritenga che a fronte della contingente crisi economica le risorse impegnate avrebbero potuto essere destinate alla sistemazione di quelle strutture alloggiative destinate al personale militare del ruolo truppa che attualmente in molti enti delle forze armate risultano essere carenti dal punto strutturale igienico e sanitario e quali immediate ed urgenti iniziative intenda avviare per evitare che in futuro siano così destinate altre importanti risorse al bilancio della difesa;

quale sia il totale delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale militare nell'ambito delle iniziative riferite alle celebrazioni di cui in premessa e se il Ministro interrogato non ritenga doveroso

disporre la completa remunerazione delle eccedenze lavorative prodotte dal medesimo personale militare. (4-09447)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con due distinte note del Gabinetto del Ministro della difesa, datate 23 settembre 2010, con i protocolli numero 7/42520/9.7.50/10 e 7/42521/9.7.50/10, il generale di corpo d'armata Claudio Graziano, nell'ambito delle iniziative riferite alle celebrazioni del 4 novembre, ha ritenuto di dover impartire disposizioni volte ad avviare i procedimenti amministrativi «per addivenire alla stipula di apposito atto negoziale con la citata Società» in relazione all'affidamento di determinate attività di comunicazione mediante affissioni pubblicitarie e realizzazione di *spot* televisivo/radiofonico a due ben individuate società —:

a quali società siano stati affidati i lavori di cui alle note in premessa e, nel caso siano state appaltate alle medesime società indicate dallo stesso generale Graziano, quali siano stati i motivi che hanno impedito all'Amministrazione della difesa di effettuare una regolare gara di appalto e quali siano stati gli importi corrisposti per i servizi resi dalle citate società. (4-09449)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il comune di Reggio Calabria non ha ancora approvato il conto consuntivo

2009, nonostante il termine di legge sia ampiamente scaduto (comma 7, articolo 151 del decreto legislativo n. 167 del 2000) e che a tutt'oggi non è stata fissata nessuna data utile al consiglio comunale per deliberare sul rendiconto 2009;

la mancata approvazione del bilancio dell'ente comunale reggino preclude qualsiasi utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione nonché una limitazione alla possibilità, da parte dello stesso, di ricorrere all'indebitamento esterno;

la mancata presentazione delle apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto che gli enti locali sono tenuti a redigere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 161 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presuppone la sospensione dell'ultima rata di trasferimenti statali;

si è registrato, nonostante gli obblighi di legge e statutari che regolano il normale funzionamento degli enti locali, da parte del settore finanziario del comune, il reiterarsi di atteggiamenti omissivi e reticenti che hanno reso sinora impossibile all'organo consiliare la conoscenza di dati essenziali del bilancio comunale, indispensabili ai fini delle deliberazioni amministrative a cui esso è, di volta in volta, chiamato;

è documentata agli atti l'esistenza di una gravissima situazione debitoria e di una mole straordinaria di decreti ingiuntivi e di procedure esecutive subite dall'ente comunale reggino, per il pagamento di debiti fuori bilancio, divenuti esecutivi per il mancato rispetto dei termini legali fissati per il pagamento (120 giorni a partire dalla data della sentenza esecutiva). In particolare, nell'ultimo anno solare, si sono registrati oltre 236 decreti ingiuntivi per un corrispondente valore di 9 milioni di euro e 473 pignoramenti per 9,2 milioni di euro;

è accertata l'esistenza di una pesante esposizione debitoria da parte del comune reggino nei confronti di società miste di cui l'ente stesso è azionista di maggioranza

(con una quota azionaria del 51 per cento). In particolare l'ente comunale reggino è debitore di 9 milioni di euro verso la Leonia SPA; di 13 milioni di euro verso la Società Multiservizi SpA;

altri enti pubblici avanzano rilevanti pretese creditorie nei confronti del comune di Reggio Calabria; per esempio, l'ENEL vanta un credito di 10 milioni di euro ed ha minacciato una consistente riduzione del servizio di energia elettrica; Acqueregine spa (società concessionaria del servizio di depurazione delle acque) per 12 milioni di euro, dopo che con la stessa il comune di Reggio Calabria aveva sottoscritto un piano di rientro (delibera di G.C. n. 156/2010) con rate mensili da 750.000 euro che sino ad oggi non risulta che il comune abbia onorato;

la regione Calabria vanta un credito di 80 milioni di euro per forniture idropotabili pregresse e SORICAL spa (società a partecipazione maggioritaria regionale) vanta un credito di oltre 9 milioni per quelle attuali, e sulle quali la stessa società ha proposto ed ottenuto decreto ingiuntivo;

i contributi regionali per « l'acquisto della prima casa » (ai sensi della legge regionale 22 maggio 2002 n. 2 articolo 6) erogati al comune di Reggio Calabria con più decreti dirigenziali tra gennaio e maggio 2010, pari ad un importo di 1,5 milioni di euro (somme vincolate), malgrado i mandati emessi dal comune tra gennaio e giugno 2010, non risultano liquidati ai beneficiari;

anche il commissario per l'emergenza rifiuti vanta un credito verso il comune di Reggio Calabria;

anche la Corte dei conti in passato ha più volte richiamato il comune di Reggio Calabria sull'enorme quantità di residui attivi accumulati, spesso rivelatisi inesigibili, in particolare per la « leggerezza » con cui gli amministratori comunali hanno previsto di riequilibrare il rapporto tra entrate e spese, facendo ricorso alla vendita di prestigiosi immobili di proprietà

comunale (come, per esempio, l'albergo Miramare), che registrano vincoli di interesse storico ed archeologico che ne abatteranno inevitabilmente il valore, o prefigurando creative operazioni di *project financing*;

il comune di Reggio Calabria sta esercitando nei confronti dei cittadini una sempre più forte pressione fiscale attraverso l'aumento dei principali tributi comunali (+60 per cento del canone idrico e per il pagamento della TARSU, +35 per cento dei canoni cimiteriali);

si registra l'assenza totale di qualsiasi forma di controllo gestionale e di rendicontazione sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione amministrativa dell'ente;

non si è proceduto, così come previsto dallo statuto comunale, alla costituzione della commissione di accesso per il controllo degli atti della ragioneria;

si ha motivo di credere che il comune di Reggio Calabria non adotti correttamente le procedure previste dall'articolo 95 del Tuel sulle somme vincolate, che spesso vengono distratte e utilizzate per altre destinazioni, lasciando in coda i pagamenti a cui erano originariamente destinate. Per esempio, di recente, come si apprende da attendibili fonti informative, la società multinazionale spagnola, Gas Natural che aveva provveduto alla metanizzazione della città, ha promosso un ricorso al TAR (diffida dell'11 giugno 2010), per vedersi riconosciuto il proprio diritto al pagamento delle somme (4,6 milioni di euro) che la Cassa depositi e prestiti aveva trasferito all'ente comunale un anno prima per il pagamento dei lavori di metanizzazione. Agli atti, infatti, esiste un provvedimento di liquidazione datato 4 dicembre 2009 e sul quale non vi è stata l'ordinazione a favore della Gas Natural;

persino l'INPDAP è dovuta ricorrere ad un decreto ingiuntivo per farsi accreditare le somme dovute dalla cessione del quinto dello stipendio di 207 dipendenti comunali, ai quali il comune aveva co-

munque trattenuto le somme in tempo, ma che non aveva, evidentemente, versato nelle casse dell'INPDAP;

i dipendenti delle società partecipate al 51 per cento (LEONIA, MULTISERVIZI) non ricevono da mesi lo stipendio, se non attraverso acconti riconosciuti dai soci privati. Gli stessi operai hanno più volte protestato ed interessato il prefetto della città e minacciano di fermare servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti e la manutenzione urbana;

gli operai delle ditte che stanno operando sul costruendo Palazzo di giustizia hanno dovuto più volte sospendere i lavori, (anche per molti giorni) ottenendo dal comune pochi acconti e molte promesse a fronte di un consistente debito maturato dalla propria ditta rispetto agli stati di avanzamento lavori maturati;

esistono agli atti numerose messe in mora o disdette per morosità (anno 2009 e 2010) di privati cittadini e di società che hanno concesso in locazione immobili al comune (per compiti istituzionali e per scuole elementari);

consta che i dipendenti comunali attendano da tre anni la liquidazione della produttività;

non esisterebbero elementi certi sulla restituzione alla contabilità speciale del « decreto Reggio » (legge n. 246 del 1989 « Decreto Reggio » e successivi rifinanziamenti) delle somme dei mutui e dei trasferimenti utilizzati in contabilità ordinaria;

sono ormai sette mesi che non si pagano le imprese e i professionisti del cosiddetto « decreto Reggio »;

lo stesso sindaco facente funzioni, il dottor Giuseppe Raffa, ha pubblicamente dichiarato in una conferenza stampa di non avere contezza della situazione finanziaria del comune. Il sindaco facente funzioni Raffa, sempre nel corso di pubbliche esternazioni, ha affermato che, nonostante precise richieste al competente settore finanziario, non gli è mai stato fornito alcun

dato contabile e finanziario, tanto da decidere di non assegnare la delega al bilancio ad alcun assessore di giunta, avocandola interamente a sé;

il bilancio analitico è incredibilmente negato da due anni ai consiglieri di minoranza in maniera, ad avviso degli interpellanti, pretestuosa ed in contrasto con le disposizioni di legge;

consta agli interpellanti che il comune di Reggio Calabria sarà beneficiario di 71 milioni di euro di trasferimenti statali —:

se i Ministri interpellati siano a conoscenza delle predette questioni, della preoccupante esposizione finanziaria e delle pesanti poste debitorie del comune di Reggio Calabria;

se intendano verificare con urgenza, anche attraverso l'invio dei servizi ispettivi di finanza pubblica, la reale situazione di bilancio dell'ente in modo da renderla chiara ai cittadini;

se sia vero che saranno assegnati al comune di Reggio Calabria 71 milioni di euro di trasferimenti statali.

(2-00890) « Minniti, Ventura, Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Larratta, Lo Moro, Cesare Marini, Oliverio, Franceschini ».

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

PAGANO e MARINELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005 prevede l'obbligo di comunicare le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati, stabilendo, in caso di co-

municazione omessa, incompleta o infedele, l'indeducibilità di tali componenti negativi;

poiché la predetta comunicazione deve essere resa con modalità inusuali (invio di una lettera raccomandata all'Agenda delle entrate entro 45 giorni dalla data di scadenza della dichiarazione dei redditi), del tutto sganciate dalle consuete procedure di rappresentazione dei componenti negativi, che avviene, di regola, mediante le apposite dichiarazioni dei redditi, al contribuente può accadere di omettere detta comunicazione, per mera dimenticanza ed in tutta buona fede;

sulla legittimità costituzionale della citata sanzione sono stati sollevati molti dubbi: la dottrina più autorevole (De Mita, Falsitta, Del Federico), sulla scorta di pronunce passate della Corte costituzionale, ha infatti stigmatizzato come sanzioni siffatte contrasterebbero con il principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione, che ne risulterebbe alterato;

nel caso in questione si rende indeducibile un componente negativo di reddito altrimenti pienamente deducibile in quanto effettivamente sostenuto, inerente, certo e di competenza, senza che la mancata comunicazione rechi alcun danno all'erario;

obiezioni analoghe possono essere sollevate in relazione al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, laddove l'indeducibilità si riferisce alla mancata comunicazione delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie —:

se non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative normative nel senso di prevedere, per la mancata comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative, l'irrogazione, a carico del contribuente inadempiente, delle sanzioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 10 per cento delle minusvalenze e diffe-

renze negative non comunicate, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro, e se non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative normative per estendere la sanzione più favorevole anche alle violazioni già contestate, ma per le quali il procedimento non sia già stato definitivamente chiuso. (5-03814)

FLUVI e SANGA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le società *in house providing* sono disciplinate nel nostro ordinamento dall'articolo 13, comma 5, lettera *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, con riferimento alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali, prevede che l'erogazione del servizio possa avvenire anche a mezzo di società *in house*;

la normativa e la giurisprudenza comunitaria hanno delineato la figura delle società *in house* (Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CEE, Corte di giustizia CE causa n. C-107/1998-Teckal) e hanno stabilito, come requisiti per la qualifica di tali società quali « organismi di diritto pubblico »: che il capitale sia interamente pubblico; che il controllo esercitato dall'ente affidante il servizio analogo a quello esercitato sui propri servizi; che l'attività esercitata della società deve realizzarsi prevalentemente con l'ente che esercita il controllo; la definizione di organismo pubblico è stata recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici) che ha specificato che l'organismo di diritto pubblico può essere costituito anche in forma societaria purché sia: istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; l'attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia

soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 129/E del 9 novembre 2006, ha affermato che le società *in house providing* non possono fruire del regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto la « definizione di organismo di diritto pubblico dettata dal codice in materia di appalti pubblici non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la delimitazione dell'ambito applicativo delle norme tributarie riferite ad enti ed organismi pubblici;

l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 37 dell'8 marzo 2007, ha inoltre ribadito che la disposizione che esclude dall'Iva gli enti pubblici (articolo 4, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) non può essere applicata *tout-court* a soggetti aventi una natura giuridica diversa: l'esclusione dall'Iva dei predetti enti pubblici, tra cui gli enti locali, nello svolgimento di determinate attività di carattere autoritativo, deriva dal loro peculiare *status* giuridico, che non può essere trasferito automaticamente e in via interpretativa in capo ad altri soggetti;

è di tutta evidenza come una tale ambiguità abbia condotto a un incremento del contenzioso —:

se non si ritenga di assumere iniziative normative in ambito tributario in modo da estendere l'ambito di esenzione Iva anche alle prestazioni di servizi fornite agli enti locali da società operanti *in house providing*. (5-03815)

COMAROLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto un'addizionale pari a 5,5 punti percentuali all'imposta sul reddito delle società che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; nella raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificati e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; della produzione o commercializzazione di energia elettrica;

l'articolo 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha aumentato tale percentuale di un punto, portandola al 6,5 per cento, destinando il maggior gettito al finanziamento dell'editoria;

quali sia il gettito per l'anno 2009 e la stima di gettito per l'anno 2010, derivante dell'incremento di un punto percentuale, dal 5,5 per cento al 6,5 per cento, dell'addizionale introdotta dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, così modificata dall'articolo 56, comma 3, della legge n. 99 del 2009.
(5-03816)

BARBATO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il tenente colonnello della Guardia di finanza Pino Falvelli è in servizio presso il Centro della Guardia di finanza situato nell'aeroporto di Pratica di Mare (RM);

il predetto tenente colonnello è stato recentemente trasferito presso la sezione aerea di manovra della Guardia di finanza ubicata presso l'aeroporto di Grottaglie (TA);

il tenente colonnello Falvelli è delegato COBAR del reparto logistico aeronavale di Pratica di Mare: pertanto il tra-

sferimento gli impedirebbe di svolgere le funzioni di delegato cui lo stesso è stato eletto;

il citato trasferimento comporterebbe inoltre gravissime difficoltà per il predetto ufficiale, sia dal punto di vista economico, sia sotto il profilo familiare, anche in quanto egli è attualmente coinvolto in una dolorosa vicenda di separazione matrimoniale, per il quale è in corso un procedimento giudiziale contenzioso —:

quali siano le motivazioni che abbiano indotto i comandi del Corpo della Guardia di finanza a disporre il trasferimento del tenente colonnello Falvelli, e se non intenda di accogliere l'istanza di revoca del predetto trasferimento presentata dallo stesso Falvelli, anche al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere appieno le proprie funzioni di delegato COBAR.
(5-03817)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BOBBA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

in Italia il settore della panificazione coinvolge 26.000 aziende per un totale di quasi 350.000 addetti;

l'attività di panificazione consiste in una trasformazione secondaria, in quanto si basa sulla farina, a sua volta ottenuta per macinazione del grano e quindi correttamente considerata quale prodotto di prima trasformazione;

tale attività può essere esercitata da chiunque sia in possesso dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi) si

verrebbe a configurare un trattamento fiscale differente, a fronte della realizzazione dello stesso prodotto, tra le aziende artigiane e l'agricoltore, in tal modo ponendosi in contrasto ad avviso dell'interrogante, con il combinato disposto degli articoli 3 e 41 della Costituzione;

il citato decreto amplia le tabelle dei prodotti che possono essere oggetto delle attività agricole, nelle quali è stata ricompresa l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi, cosa che, secondo quanto dichiarato dall'associazione di riferimento, inserendo questa attività tra quelle soggette a tassazione agricola, creerebbe una gravissima disparità di trattamento fiscale a danno delle aziende artigiane di panificazione e che rischia di portare significative distorsioni della concorrenza e quindi del mercato;

la tassazione per gli agricoltori è forfettaria e raggiunge il tetto del 15 per cento circa, mentre quella per le imprese di panificazione artigianale tra imposte dirette e indirette arriva al 52 per cento sul reddito trasformato;

la citata legge n. 248 del 2006, con la quale si liberalizzava l'attività di panificazione e allo stesso tempo si prevedevano anche i criteri per l'individuazione del pane fresco e di quello conservato con l'obiettivo di dare una corretta informazione ai consumatori e valorizzare il pane fresco italiano, è rimasta disattesa a causa della mancata emanazione del regolamento attuativo, nonostante i pareri positivi della Commissione europea —:

se non si intendano assumere tempestivamente iniziative per rimuovere la disparità di trattamento fiscale e se non si ritenga necessario provvedere con urgenza all'emanazione del regolamento attuativo di cui in premessa. (5-03801)

LIBÈ. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'attività di riscossione della società Equitalia Nomos S.p.A. sta assumendo

proporzioni notevoli in termini di numero di contribuenti (cittadini, professionisti e aziende) oggetto di procedure esecutive vessatorie, praticate oltretutto con interessi moratori elevati (si parla di oltre il 35 per cento annuo, più aggi, compensi, sanzioni e diritti di cancelleria);

le continue lamentele dei contribuenti hanno spinto il Consiglio regionale del Piemonte ad approvare, all'unanimità, un ordine del giorno relativo alla costituzione di un Osservatorio regionale su Equitalia al fine di monitorare l'attività della società di riscossione e studiare soluzioni per evitare la chiusura delle aziende e l'emergenza abitativa delle famiglie oggetto di procedure esecutive su beni immobili;

per avviare l'iter costitutivo dell'osservatorio, il consigliere regionale del gruppo UdC, Alberto Goffi, vice presidente della III Commissione permanente regionale, ha chiesto formalmente all'amministratore delegato di Equitalia Nomos S.p.A. di conoscere i dati aggiornati relativi alle cartelle emesse, ai pignoramenti immobiliari e sui conti correnti, le iscrizioni di ipoteche e i fermi amministrativi effettuati nei confronti di persone fisiche e giuridiche sul territorio piemontese nelle province di competenza;

l'amministratore delegato non ha dato seguito a tale richiesta ritenendo che le richieste di dati, al fine di poter essere evase, debbano provenire dalla regione, attraverso uno dei suoi organi;

Equitalia Nomos è società partecipata a capitale pubblico —:

se non ritenga censurabile il diniego dell'amministratore delegato a fornire i dati pubblici sull'attività della società di riscossione ad un consigliere regionale ai fini della costituzione di un organismo approvato dall'assemblea legislativa regionale all'unanimità e quali iniziative, di sua competenza, intenda adottare a riguardo. (5-03812)

Interrogazioni a risposta scritta:

SCILIPOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

quando esistevano le Ferrovie dello Stato, quelle con la famosa sigla FS, i treni che movimentavano, « unendole », le sponde della Calabria con quelle della Sicilia, erano innumerevoli. Poi, piano piano, la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. si è ostinata ad attuare un costante ed irrefrenabile smantellamento del servizio ferroviario nello stretto di Messina, come hanno, sempre di più, denunciato cittadini e sindacati;

i vertici della Società Ferroviaria ragionano, ad avviso dell'interrogante, come se già ci fosse l'alta velocità (TAV) e il ponte sullo stretto, mentre, come tutti sanno, non c'è né l'uno, né l'altro;

c'è il rischio che non sia garantito nemmeno quel minimo di servizio universale previsto dalle normative vigenti;

le motivazioni addotte dalla società per giustificare i tagli vanno ricercate nella mancanza o esiguità di utenti. Ma non ci sono vagoni-letto sufficienti, si fanno viaggiare i meridionali su treni indecenti, con servizi igienici luridi, vagoni privi di aria condizionata o di riscaldamento;

vengono svuotate le stazioni, privandole di biglietterie, di sale d'attesa e di uffici informazioni, il costo dei biglietti aumenta senza che la qualità migliori;

appare logico che l'utente, così costretto, privilegi altri mezzi di trasporto, autobus di lunga percorrenza compresi (e sempre pieni);

in definitiva, ciò che la società ferroviaria sta realizzando, non è per niente etico, ed è apprestato ad esclusivo danno di siciliani e calabresi, stanziali e immigrati;

alla luce dei massicci investimenti delle società private sul trasporto ferrato, nasce prepotente il dubbio che questo

smantellare il servizio pubblico possa essere un preparare l'arrivo dei privati che si garantiranno i servizi su ferrovia, con costi rilevanti per gli utenti;

licenziare e tagliare i rami secchi (o ancora « verdi ») non aiuta comunque a far quadrare il bilancio pubblico delle Ferrovie. Né, tantomeno, mantenere economicamente dieci società, con partecipazioni dal 100 per cento al 55 per cento di Ferrovie dello Stato (RFI, Trenitalia, Italferr, Ferservizi, FS Logistica, FS Sistemi Urbani, Fercrediti, Grandi Stazioni, Centostazioni, Sogin) e dieci consigli di amministrazione anziché uno solo con competenze differenziate —:

quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda adottare nei confronti delle Ferrovie dello Stato per far fronte agli evidenti gravi disagi e disservizi continui, legati al trasporto ferroviario in genere, subiti dalla collettività e, in particolare, dagli utenti ferroviari dello stretto di Messina fino ad Agrigento, nonché per frenare l'enorme dispendio di denaro pubblico, utilizzato anche per il mantenimento di ben dieci società. (4-09420)

CAVALLARO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Comunanza agraria di Borgiano è un ente non commerciale che, dal 1897, riunisce « tutti i capi di famiglia della Parrocchia » e « altri possidenti locali » e si occupa della gestione e dello sfruttamento di proprietà collettive, costituite da fondi di natura boschiva, seminativa, pascolativa, compresi all'interno dei confini della frazione di Borgiano, nel maceratese e pervenuti alla comunità medesima dal signor Bezzi cavaliere Antonio;

i partecipanti alla suddetta comunanza agraria, per regolamento, godono del diritto di pascere tanto nei boschi come in tutti gli altri terreni seminativi e pascolativi e di provvedere al taglio dei boschi in conformità delle leggi forestali;

a seguito di segnalazioni del pericolo di un grave rischio di frana, da parte di due geologi, interessante una vasta area montana, ricadente nell'ambito dei fondi agricoli gestiti dalla Comunità agraria, il comune di Serrapetrona ha emesso una serie di ordinanze a tutela della pubblica utilità;

il 19 giugno 2007, nel corso di conferenza di servizi è stato approvato un progetto per la messa in sicurezza e bonifica idrogeologica dell'intera area montana rientrante nel rischio di smottamento, in ottemperanza della quale, data l'urgenza, il sindaco con un'ordinanza n. 31 del 29 giugno 2007 ha ordinato alla Comunità agraria l'esecuzione dei lavori, fissandone prescrizioni e tempi di realizzazione;

la Comunità agraria ha immediatamente affidato l'appalto dei lavori necessari per la messa in sicurezza ad una ditta avente i requisiti tecnici e professionali richiesti, stabilendo come corrispettivo « la facoltà esclusiva, irrevocabile e irrinunciabile » della stessa « di utilizzare – trattenendolo per sé o facendone uso o commercio in ogni modalità – tutto il materiale lapideo e di ogni altra consistenza e natura, che dovrà essere asportato dall'area in questione sulla base del progetto di risistemazione della frana... »;

poiché la consistenza del materiale rimosso avrebbe potuto avere un valore eccedente quello del servizio reso in appalto e gli interventi sul sito finivano in ogni caso per procurare un danno patrimoniale alla comunità agraria, a causa della perdita di significative aree boschive e di pascolo, nel contratto di appalto veniva riconosciuto alla comunità agraria « ...a titolo di indennizzo e di ristoro... la somma di euro 0,55... al metro cubo... di materiale ...asportato dal sito oggetto di risistemazione... »;

in ciò la Guardia di finanza di Camerino, intervenuta in funzione ispettiva, su apposita richiesta della comunità montana dei monti azzurri, effettuati i dovuti controlli e riscontri, ha rilevato che « la

Comunità agraria di Borgiano, pur operando sotto una veste di ente non commerciale, negli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 ha esercitato attività prevalentemente commerciale, consistente nella vendita di materiale lapideo, di terra o di altro materiale, ricavabile da terreni di sua proprietà » e ciò in base a quanto previsto dall'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, indipendentemente dalle previsioni statutarie, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale;

in particolare sono state contestate alla comunità agraria violazioni formali e sostanziali, riguardanti l'omessa fatturazione, registrazione e dichiarazione ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, dei ricavi, relativi ai periodi d'imposta sopra menzionati, rappresentanti la quasi totalità degli introiti conseguiti, a seguito delle quali l'Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Macerata – ha emesso i conseguenti atti accertativi e sanzionatori;

l'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 stabilisce espressamente che taluni soggetti pubblici, fra cui « ...gli enti gestori di demanio collettivo ...non sono soggetti all'imposta »;

nel caso della Comunità agraria di Borgiano non è stata posta in essere alcuna condotta inquadrabile come esercizio d'impresa, in quanto la stessa non svolge alcuna attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi e di fatto, durante i controlli della Guardia di finanza non sono stati rinvenuti attrezzature o automezzi a carico della comunità stessa;

in ogni caso ai fini delle imposte dirette il combinato disposto dell'articolo 144, comma 1, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabilisce che « sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali... » per il quale « ...si intende l'esercizio, per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del

codice civile... » nonché « i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave... »;

analogamente, ai fini dell'IVA l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che « per esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali... di cui agli articoli 2195... del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa... »;

con riferimento ad entrambi i casi la comunanza agraria non svolge come « professione abituale » attività estrattiva o di commercio inerenti, ma nel caso imputate, si è limitata ad eliminare una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, con conseguente onere, costo in natura e indennizzo per la perdita patrimoniale subita;

tale intervento, oltre a configurarsi come attività del tutto accidentale, particolare e speciale il cui unico scopo è il ripristino di una situazione idrogeologica di sicurezza e non quello di realizzazione di un profitto, ha provocato anche un impoverimento della comunanza agraria per effetto della rimozione di ampie zone boschive e di pascolo e della conseguente impossibilità di esercitare il godimento a cui è preordinata per tutta la durata dei lavori —:

se, a seguito dello svolgimento dell'attività di messa in sicurezza di un'area di proprietà della medesima, tra l'altro oggetto di un'ordinanza comunale, la comunanza agraria di Borgiano debba considerarsi ente commerciale e come tale

soggetto al pagamento delle imposte dirette e dell'IVA e se debba considerarsi rilevante ai fini dell'IVA l'indennizzo ricevuto dall'impresa appaltatrice, quale compenso in natura commisurato al materiale asportato. (4-09422)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Trani — Barletta — Bisceglie sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
comune di Bisceglie (BA)	Recupero ambientale e riqualificazione antiche cisterne e chiesa di San Michele e della Concattedrale di San Pietro	200.000	5164
Ancelle della Divina Provvidenza Bisceglie (BA)	Mensa dei poveri	100.000	48528
Arcidiocesi di Trani-Bisceglie-Barletta	Recupero chiesa del Purgatorio ed ex cimitero	200.000	48528
Parrocchia di San Sivestro-Bisceglie (LE)	messa in sicurezza chiesa di San Silvestro	50.000	77740

in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali »: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti siano già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09446)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI,
BERNARDINI, FARINA COSCIONI,

MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tortona sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
Parrocchia « Beata Vergine Assunta » in comune di Viguzzolo (AL)	Restauro organo	70.000	48528

in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali »: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge

n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09448)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno

2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Torino sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
comune di Carignano (TO)	Ristrutturazione Chiesa di San Remigio	66.500	5164
Comune di Nole (TO)	Ristrutturazione abitazione custode Santuario di S.Vito	67.000	5164

in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali »: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di comuni, province, regioni o altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09450)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno

2010, e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione eco-

nomica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tivoli sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
Curia Vescovile di Tivoli (Roma)	Manutenzione arredi	100.000	48528

in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali » quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985, dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09451)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro*

dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Teramo sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
comune di Silvi Marina (TE)	Completamento Centro Pastorale S.Pio da Pietralcina	100.000	48528

in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; e in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali » quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato.

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09452)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro*

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
Istituto San Vincenzo Via E. Dandolo 7 La Maddalena (OT)	Opere miglioramento Istituto San Vincenzo	100.000	48528
Parrocchia Stella Maris Di Porto Cervo (OT)	manutenzione straordinaria della Chiesa di San Padre Pio in Abbiadori-Arzachena (OT)	50.000	77740

in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; e che in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conserva-

dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tempio-Ampurias sono stati finanziati i seguenti progetti:

zione di beni culturali » quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09453)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini

della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010, e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tivoli sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
Comune di Ottati (Sa)	Lavori di recupero ambientale San Biagio	220.000	5164
Parrocchia di San Michele Arcangelo Bellosguardo (Sa)	Ristrutturazione sala parrocchiale	60.000	48528
Parrocchia San Biagio Ottati - Salerno	Manutenzione straordinaria	40.000	77740
Diocesi di Teggiano-Policastro-Teggiano	Riqualificazione del Museo diocesano di Policastro	70.000	77740
Parrocchia di San Michele Arcangelo - Bellosguardo (Sa)	Intervento di ristrutturazione	40.000	77740
Parrocchia San Nicola e San Daniele - Camerota (Sa)	Realizzazione centro aggregazione giovanile	70.000	77740

in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985, dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09454)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Taranto sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
Comune di Torricella (TA)	Sviluppo economico e rilancio turistico-culturale del centro abitato. Interventi di consolidamento e recupero paesaggistico delle chiese SS. Rosario e Madonna delle Grazie e Madonna di Loreto	200.000	5164
Parrocchia S. Martino Martina Franca (TA)	Restauro biblioteca	600.000	48528
Parrocchia di San Marco Evangelista - Torricella (TA)	manutenzione chiesa e ristrutturazione del Presbiteri della Chiesa della SS. Trinità	150.000	77740
Parrocchia di S. Nicola - Lizzano (TA)	interventi di ristrutturazione dei locali parrocchiali e Chiesa del Rosario	80.000	77740
Parrocchia Maria SS. Immacolata - San Giorgio Jonico (TA)	lavori di restauro al prospetto su via XXIV maggio e lavori di ristrutturazione delle opere parrocchiali	100.000	77740
Parrocchia Nostra Signora di Fatima - Talsano (TA)	lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e rifacimento manto erba sintetica del campo sportivo	100.000	77740
Parrocchia Santa Maria in Campitelli - Grottaglie (TA)	ristrutturazioni architettoniche della Parrocchia	30.000	77740
Parrocchia Santa Maria La Nova - Pulsano (TA)	lavori di costruzione locali per centro giovanile dell'oratorio Madonna di Lourdes	80.000	77740
Parrocchia Santa Rita - Taranto	costruzione nuove aule e rifacimento ambienti parrocchiali adibiti per didattica ed attività educativa	150.000	77740

in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendi-

conto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità

naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali » quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato —:

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09455)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto legislativo n. 112 del 2008, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Torino sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
Parrocchia San Michele Arcangelo-Beaulard-Oulx (TO)	Contributo per la manutenzione straordinaria della Chiesa parrocchiale	380.000	77740

in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali » quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza epi-

scopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato.

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09456)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono

stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;

in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Sulmona-Valva sono stati finanziati i seguenti progetti:

ENTE	INTERVENTO	EURO	D.M.
Parrocchia Madonna della Libera Pratola Peligna (AQ)	Recupero Parrocchia Santuario della Madonna della Libera danneggiata dal sisma	250.000	48528
Parrocchia San Michele Arcangelo Roccasale (AQ)	Ripristino tetto Chiesa parrocchiale	50.000	48528
Comune di Ofena (AQ)	Messa in sicurezza Chiesa convento francescano	200.000	48528
Parrocchia Santa Maria della Pace — Capestrano (AQ)	Sistemazione Chiesa	100.000	77740

in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate « dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali » quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose —:

se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato —:

se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il « rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme » rice-

vute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;

se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;

se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura. (4-09457)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

II Commissione:

NICOLA MOLTENI e RIVOLTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di disagio in cui versa ormai da tempo il tribunale di Como